

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 1 del 17/01/2022

OGGETTO: PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L. 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020 PER L'ANNO 2022 – DETERMINA A CONTRARRE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- con i contratti di servizio stipulati con il Comune di Casalecchio di Reno, Prot. n.ri 39448-39453-39451-39445 del 7/12/2017 è stata affidata alla società Adopera la gestione in house degli immobili, delle strade, della sosta a pagamento, del calore e pubblica illuminazione, Prot. 32519 del 30/10/2019 la gestione del verde e Prot. 34405 del 28/10/2018 la gestione in house dei servizi cimiteriali;
- che con i contratti di servizio stipulati rispettivamente con il Comune di Zola Predosa Prot. n. 37777 del 24/12/2019 e con il Comune di Monte San Pietro Prot. n. 4637 del 20/03/2019 è stata affidata alla società Adopera la gestione in house dei servizi cimiteriali;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (Codice):
 - all'art. 95 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamenti dei contratti pubblici (di lavori, servizi e forniture di beni) le amministrazioni aggiudicatrici, e quindi per analogia anche le società patrimoniali che fungono da stazioni appaltanti, determinano di contrarre in conformità alla propria organizzazione e/o regolamento;
 - all'art. 30, comma 1, stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti consentiti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;
- nel rispetto degli atti di programmazione dei singoli Comuni Soci e del Piano Operativo Aziendale, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 36 del Codice, ora art. 1 DL 76/2020 convertito in L. 120/2020, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dello stesso.

Richiamati:

- il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi adottato con determina dell'Amministratore Unico n. 3 del 15/07/2016;
- il D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", così come modificate

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) di conversione del DL 77/2021, che hanno ridisegnato l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nel modo seguente:

N.	Importo dell'appalto	Modalità
1	- lavori fino a 150.000 euro - forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione di importo fino a 139.000 euro	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lett. a))
2	- lavori da 150.000 a 1.000.000 euro - forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione da 139.000 euro alla soglia di cui all'art. 35 del Codice	Procedura negoziata senza bando (art. 63 Codice) previa consultazione di almeno 5 operatori economici (art. 1, comma 2, lett. b))
3	- lavori superiori a 1.000.000 di euro	Procedura negoziata senza bando (art. 63 Codice) previa consultazione di almeno 10 operatori economici (art. 1, comma 2, lett. b))



Considerato quanto disposto al comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e quindi che a decorrere dal 18/10/2018 tutte le stazioni appaltanti devono utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara allo scopo di garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Preso atto della ricognizione per l'anno 2022 sui fabbisogni di lavori per importi fino ad € 150.000,00 e servizi e forniture per importi fino ad € 139.000,00, effettuata con i Direttori Tecnici Ing. Francesco M. Cellini in qualità di Responsabile Infrastrutture-Coordiatore e Ing. Franco Spalazzese Responsabile Edifici-Cimiteri, ognuno per la propria specifica competenza.

Visto che dall'analisi dei bisogni espressi allo stato attuale non si prevede l'affidamento di forniture di beni e servizi di importi unitari al di sopra della soglia prevista dall'art. 35, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e nel caso, si provvederà con specifiche procedure rispettando i principi fissati per le fattispecie di volta in volta individuati ed approvati con atti dedicati.

Dato atto che l'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dal MEPA e quindi da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Verificato che come indicato all'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, per alcuni servizi sono già state attivate o si attiveranno procedure obbligatorie di affidamento tramite adesione a convenzioni Consip S.p.A. o Intercent-ER (telefonia mobile, energia elettrica a servizio della P.I., buoni pasto, pulizie e fornitura carburante).

Dato atto che:

- per l'esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi nelle categorie merceologiche diverse da quelle di cui al D.L. 95/2012, per importi unitari al di sotto della soglia comunitaria, le società patrimoniali mantengono la facoltà di rivolgersi al mercato elettronico centrale o regionale;
- nel caso di attivazione di procedure autonome, con bando, lettera invito e/o indagine di mercato, espresse anche mediante ordine diretto del Responsabile del Procedimento, per l'acquisto di determinati beni e servizi di cui all'elenco che segue, per importi economici comunque non

superiori alle soglie sopra elencate, si terrà conto per quanto possibile di quanto presente sul MEPA o in apposite convenzioni Consip-Intercent-ER:

- *manutenzione ordinarie immobili, automezzi e mezzi operativi;*
 - *servizi di spurgo, pulizia in edifici comunali;*
 - *servizi noleggio e manutenzione fotocopiatrici;*
 - *fornitura materiale di consumo per ufficio (toner, cancelleria);*
 - *acquisto hardware e software ed eventuali relativi garanzie;*
 - *manutenzione hardware e software in uso;*
 - *servizi di formazione professionale specifica (tecnica ed amministrativa);*
 - *servizi di postalizzazione, pubblicazioni e altri documenti;*
 - *servizi di spedizione on-line, postalizzazione senza affrancatura;*
 - *fornitura attrezzatura per adeguamento a normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro compreso vestiario e dotazioni dpi;*
 - *fornitura piante e materiale per il verde pubblico eseguiti in economia diretta;*
 - *fornitura di materiale per gli interventi stradali eseguiti in economia diretta;*
 - *fornitura di altro materiale (falegnameria, ferramenta, elettrico, idraulica, etc.) per gli interventi in economia diretta;*
 - *fornitura materiale di consumo per ufficio (toner, cancelleria);*
 - *acquisto hardware e software ed eventuali relativi garanzie;*
 - *servizio di sorveglianza/guardiania edifici;*
 - *servizi tecnici specifici non rientranti nelle professionalità presenti in società (catastali, frazionamenti, rilievi, confinamenti, certificazioni, perizie, accertamenti di laboratorio);*
 - *servizi di supporto al Rup (progettazioni, redazioni piani sicurezza, collaudi);*
 - *abbonamenti a riviste specializzate;*
- per i contratti di manutenzione di impianti esistenti e già mantenuti da imprese specializzate e di comprovata professionalità, si provvede all'affidamento in via diretta dei servizi a seguito di apposita negoziazione, aggiornamento e verifica requisiti effettuata nei confronti dei singoli operatori economici rispetto al rapporto qualità/prezzo:
- *impianti elevatori stazione Garibaldi – StarLift S.r.l. (come indicato da RFI);*
 - *servizi di guardiania sede e garage Ronzani - La Patria S.r.l.;*
 - *sistema antincendio non compresi nel contratto del servizio integrato calore-ip – Sicura S.p.A.;*
 - *videosorveglianza cimitero di Zola Predosa, STAC2000 (noleggio in corso);*
 - *auto a metano – Car Server S.p.A. (noleggio in corso);*

per i quali si provvederà ad acquisire il codice CIG ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010;

- per i contratti di manutenzione/gestione/implementazione dei programmi informatici in uso, ora mantenuti dalle imprese fornitrici, sono confermati gli affidamenti alle seguenti imprese su disposizione dei Direttori Tecnici ed a seguito di verifica in contraddittorio con gli uffici interessati i quali hanno confermato la validità e l'opportunità di mantenere il rapporto con gli attuali operatori economici:

- *Programma E-Solver – contabilità e fatturazione elettronica – Servizio Informatica srl;*
- *Programma di posta elettronica e conservazione – SAAGE srl;*
- *Programma ASP per paghe, presenze personale, cartelle integrative – Zucchetti spa;*
- *Programma Formula EDK informativo e modulistica - Myo srl;*
- *Programma GescliWeb - gestione interventi interni – Servizio Informatica srl;*
- *Programma BaseBear - gestione della manutenzione - BaseBear srl;*
- *Servizio di WiFi aziendale - 3Cime srl;*
- *Programma gestione dei servizi cimiteriali - Gruppo Marche informatica srl;*
- *Gestione Whistleblowing – Impresa DigitalPA srl;*
- *Programma Sicurweb - gestione della sicurezza sul lavoro – InfotelSistemi srl;*

- Programma Primus – gestione contabilità lpp – Acca Software srl;
- Programma JProtocollo – gestione del protocollo – Municipia spa;

per i quali si sono stati originariamente acquisiti o si acquisiscono alla necessità singola codice CIG ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010.

Ritenuto opportuno inoltre, allo scopo di consentire il regolare funzionamento delle attività manutentive delle squadre esterne, di effettuare gli acquisti di materiale di consumo presso i fornitori di fiducia con i quali si manterrà un costante rapporto di verifica e controllo dei prezzi proposti e dei prodotti offerti attribuendo agli stessi un unico codice CIG valido per l'intero anno 2022, codice che verrà rettificato a cura dell'ufficio contabilità in base alla fatturazione emessa, provvedendo in corso d'anno alla verifica della capienza di tale codice nel rispetto delle condizioni dettate dal Codice in materia di trasparenza e correttezza amministrativa.

Tenuto conto di quanto disposto dalla L. 89/2014: *“i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della L. 56/2014. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”*. L'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Precisato che con decorrenza 1/11/2015 tale l'obbligo vige anche per i lavori pubblici.

Vista la convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 18/12/2014, così come modificata ed aggiornata con delibera di Giunta dell'Unione n. 15 del 27/02/2017 pur rimanendo immutata la facoltà di Adopera di affidare in autonomia lavori al di sotto di € 150.000,00 e per servizi e forniture al di sotto di € 75.000,00.

Richiamato l'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 nella quale si prevede la modifica dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 per i soli servizi e fornitura con innalzamento della soglia dell'affidamento diretto su ordine del Rup ad € 5.000 senza necessariamente ricorrere all'e-procurement e/o all'utilizzo delle piattaforme telematiche.

Ravvisata la propria competenza all'adozione della presente determinazione ai sensi del mandato ricevuto e di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto societario.

Visti:

- ✓ il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ il D.P.R. 207/2010 per le parti attualmente in vigore;
- ✓ le linee Guida n. 4 ANAC;
- ✓ il Regolamento degli interventi in Economia adottato in data 15/07/2016 con determina n. 3 dell'Amministratore Unico;
- ✓ la L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;
- ✓ la L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021;

DETERMINA

per le ragioni meglio espresse in premessa,



- **di dare corso** per l'anno 2022 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) di conversione del D.L. 77/2021 (affidamento diretto con ordine del Responsabile del Procedimento e/o procedura semplificata, ristretta e/o negoziata, con o senza bando di gara) nel rispetto dei principi stabiliti dallo stesso Decreto e previa verifica dell'esistenza e dell'economicità, alla data di avvio dei singoli procedimenti ovvero quella di affidamento, del prodotto/servizio sul mercato elettronico MEPA o di apposite convenzioni Consip e/o Intercent-ER:

- ✓ telefonia mobile, energia elettrica, buoni pasto, pulizie, fornitura carburante, manutenzione impianti semaforici, spazzatura neve e spargimento sale;
- ✓ manutenzione ordinaria immobili, automezzi e mezzi operativi;
- ✓ servizi di spurgo, pulizia in edifici comunali;
- ✓ servizi noleggio e manutenzione fotocopiatrici;
- ✓ fornitura materiale di consumo per ufficio (toner, cancelleria);
- ✓ acquisto hardware e software ed eventuali relativi garanzie;
- ✓ manutenzione hardware e software in uso;
- ✓ servizi di formazione professionale specifica (tecnica ed amministrativa);
- ✓ servizi di postalizzazione, pubblicazioni e altri documenti;
- ✓ servizi di spedizione on-line, postalizzazione senza affrancatura;
- ✓ fornitura attrezzatura per adeguamento a normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro compreso vestiario e dotazioni dpi;
- ✓ fornitura piante e materiale per il verde pubblico eseguiti in economia diretta;
- ✓ fornitura di materiale per gli interventi stradali eseguiti in economia diretta;
- ✓ fornitura di altro materiale (falegnameria, ferramenta, elettrico, idraulica, etc.) per gli interventi in economia diretta;
- ✓ fornitura materiale di consumo per ufficio (toner, cancelleria);
- ✓ acquisto hardware e software ed eventuali relativi garanzie;
- ✓ servizio di sorveglianza/guardiania edifici;
- ✓ servizi tecnici specifici non rientranti nelle professionalità presenti in società (catastali, frazionamenti, rilievi, confinamenti, certificazioni, perizie, accertamenti di laboratorio);
- ✓ servizi di supporto al Rup (progettazioni, redazioni piani sicurezza, collaudi);
- ✓ abbonamenti a riviste specializzate;

- **di confermare** l'affidamento dei contratti di manutenzione ordinaria di impianti esistenti e già mantenuti da imprese specializzate e di comprovata professionalità, per le ragioni meglio illustrate in premessa, ed in particolare:

- servizi di guardiania sede e garage Ronzani - La Patria S.r.l.;
- revisione periodica sala compressori - Ariac S.r.l.;
- sistema antincendio non compresi nel contratto del servizio integrato calore-ip - Sicura S.p.A.;
- videosorveglianza cimitero di Zola Predosa, STAC2000 (noleggio in corso);
- auto a metano - Car Server S.p.A. (noleggio in corso);

- **di confermare** gli affidamenti dei contratti di manutenzione/gestione/implementazione dei programmi informatici in uso e già mantenuti dalle imprese fornitrici, per le ragioni meglio illustrate in premessa, e in particolare:

- Programma E-Solver - contabilità e fatturazione elettronica - Servizio Informatica srl;
- Programma di posta elettronica e conservazione - SAAGE srl;
- Programma ASP per paghe, presenze personale, cartelle integrative - Zucchetti spa;
- Programma Formula EDK informativo e modulistica - Myo srl;
- Programma GescliWeb - gestione interventi interni - Servizio Informatica srl;

- Programma BaseBear - gestione della manutenzione - BaseBear srl;
- Servizio di WiFi aziendale - 3Cime srl;
- Programma gestione dei servizi cimiteriali - Gruppo Marche informatica srl;
- Gestione Whistleblowing – Impresa DigitalPA srl;
- Programma Sicurweb - gestione della sicurezza sul lavoro – InfotelSistemi srl;
- Programma Primus – gestione contabilità lpp – Acca Software srl;
- Programma JProtocollo – gestione del protocollo – Municipia spa;



considerando comunque gli elenchi esemplificativi rispetto alle attività svolte e che potrebbero subire variazioni nel caso fossero affidate alla Società attività diverse rispetto alle attualmente in carico;

- di acquisire i codici CIG relativi ad ogni fornitura in ottemperanza a quanto previsto all'art. 3 della L. 136/2010;

- di stabilire che per ogni procedura di acquisto mediante ordine del Responsabile del Procedimento si farà riferimento alla presente atto quale determinazione a contrarre mentre per ogni altra procedura i Direttori Tecnici o l'Amministratore Unico assumeranno di volta in volta atti dedicati;

- di dare atto:

- che la spesa per l'anno 2022 è prevista nel Piano Operativo Aziendale;
- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
 Dott. Marco Castellani

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 02 del 17/01/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO TRIBUTARIO, FISCALE, CONTABILE E CIVILISTICO ANNI DI IMPOSTA 2022-2024 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AL COMMERCIALISTA DOTT. PIERANGELO ALTAVILLA AI SENSI DELL'ART. 1. COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020) - CODICE CIG: Z2D34BA619.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Premesso che Adopera deve redigere per legge il modello Unico IVA/IRAP/IRES, deve provvedere alla tenuta della contabilità IVA ed agli adempimenti connessi comprese le liquidazioni periodiche e redazione della dichiarazione annuale ai sensi del D.P.R. n. 322 del 22/07/1998 e s.m.i.

Preso atto che al fine di conseguire l'obiettivo suindicato, la prestazione di cui trattasi si caratterizzata per i seguenti elementi essenziali:

- *assistenza contabile e fiscale per tutte le attività svolte dalla Società;*
- *redazione delle dichiarazioni fiscali richieste dall'attività con invio telematico delle stesse, come IRES, IRAP, IVA, Registro, Bollo ed altre imposte o tasse nonché compilazione del modello 770 relativa alla parte lavoratori autonomi;*
- *assistenza nella politica fiscale del bilancio d'esercizio, redazione del bilancio e deposito in cciaa;*
- *assistenza per obblighi Intrastat, comunicazione periodiche iva, comunicazioni ai fini della blacklist e comunicazioni transfrontaliere;*
- *eventuale assistenza in sede di verifica del Revisore Legale;*
- *aggiornamento sulla nuova disciplina.*

Ravvisata la necessità:

- di garantire un adeguato servizio di assistenza negli ambiti sopra elencati, in grado di supportare la Società nella corretta attuazione dei complessi adempimenti previsti per legge;
- di affidare il "Servizio di assistenza in ambito tributario-fiscale, contabile e civilistico" anni di imposta 2022-2024 ad idoneo operatore economico ad alta specializzazione non esistendo tale professionalità all'interno dell'organico societario.

Dato atto che:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla L. 208/2015, prevede:
 - ✓ l'obbligo per le società pubbliche di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);

- ✓ l'obbligo di fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450 legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018)

Verificato che:

- la citata tipologia di servizio non risulta negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000€ le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente non sussistendo l'obbligo di avvalersi di centrali di committenza.

Visto che:

- è possibile procedere in via autonoma all'affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, mediante affidamento diretto, senza previa procedura di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di non interrompere il servizio in essere armonizzando le attività in corso, in particolare degli adempimenti derivanti dai contratti di servizio con i Comuni Soci, le procedure di assunzione e di ristrutturazione aziendale in corso;
- la scelta di un professionista diverso da quello già titolare di incarico non risponderebbe ai principi di efficacia ed economicità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il rapporto con il professionista non ha caratteristiche standardizzabili, è a carattere fiduciario non basato unicamente su requisiti professionali di ordine oggettivo ma soprattutto rispondente alle specifiche esigenze legate alla particolare natura della Società pubblica;
- l'importo contrattuale complessivo del servizio per il periodo d'imposta 2022-2024 è stimato in complessivi € 36.000,00, più 4% di contributo integrativo previdenziale pari ad € 1.440,00, oltre I.V.A. di legge, tenuto conto che trattandosi di prestazione continuativa ultra annuale i compensi sono adeguati sulla base della variazione annuale ISTAT e che per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella lettera di incarico i corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di un ulteriore accordo fra la Società e il Professionista.

Considerato che:

- il compenso viene determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento ma che l'attività professionale è funzionale ad una serie di attività tra loro connesse e correlate, non tutte oggettivamente prevedibili e quantificabili, per cui se nel corso dello svolgimento dell'incarico, venga rilevata la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti, saranno individuati i nuovi oneri e possa essere conseguentemente rideterminato il compenso;
- la proposta formulata dal dott. Pierangelo Altavilla, depositata agli atti d'ufficio, è da ritenersi congrua sulla base di specifica valutazione operata a cura del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto quindi opportuno affidare l'appalto del servizio al Professionista Dott. Pierangelo Altavilla con studio a Bologna in Viale Alfredo Oriani n. 23/2, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, sez. A n. 1773/A, P.IVA 02087961203 - operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, e che si è dimostrato disponibile ad

eseguire il servizio alle condizioni economicamente e tecnicamente rispondenti alle necessità contabili-fiscali della Società;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e l'iscrizione alla Camera di Commercio nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 del medesimo decreto.

Ritenuto pertanto:

- di procedere mediante acquisizione sotto soglia, art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 70/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 di conversione del D.L. 77/2021, che hanno ridisegnato l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il tutto IVA esclusa;
- utilizzare il criterio della migliore offerta ex art. 36, comma 9 bis D.Lgs. 50/2016;
- procedere all'affidamento del servizio con richiesta e ottenimento di documentazione unicamente mediante utilizzo di posta elettronica certificata PEC rispettando così i criteri previsti dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016.

Visto che per al finanziamento del servizio in parola si provvede mediante fondi previsti nel POA 2022 e fondi che verranno previsti nei successivi POA degli anni 2023 e 2024.

Considerato che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z2D34BA619;
- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscrittore del presente atto in qualità di Amministratore Unico.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;
- l'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare al Dott. Pierangelo Altavilla con studio a Bologna in Viale Alfredo Oriani n. 23/2, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, sez. A n. 1773/A, P.IVA 02087961203, il Servizio di assistenza in ambito tributario-fiscale, contabile e civilistico, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 70/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 di conversione del D.L. 77/2021 per l'importo di € 36.000,00 per il periodo d'imposta 2019-2021, più 4% di contributo integrativo previdenziale pari ad € 1.440,00, oltre I.V.A. di legge;
- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., che l'oggetto del contratto, la forma scritta e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di lettera di incarico professionale disciplinante il rapporto

contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico affidatario del servizio oggetto d'appalto (allegato 1);

- che è stato acquisito il CIG: Z2D34BA619 per il periodo di incarico 2022-2024;

- che la richiesta e l'ottenimento di documentazione per l'affidamento del servizio è avvenuta unicamente mediante utilizzo di posta elettronica certificata PEC rispettando così i criteri previsti dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016;

- di confermare la capienza del POA 2022 per la spesa dell'anno in corso nonché prevedere l'inserimento delle spese per le successive annualità nei POA 2023 e 2024;

- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta al Professionista e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

- di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento senza previa procedura di gara, come previsto dall'art. 121, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 104/2010 e che la scelta del contraente è effettuata senza previa pubblicazione di avviso con cui si indice una gara in quanto per le procedure di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;

- di dare mandato all'Ufficio gare e contratti affinché dia attuazione agli adempimenti di competenza, conseguenti al presente atto;

- di dare atto che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



Determinazione dell'Amministratore Unico n. 03 del 17/01/2022



OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO DI DIRITTO DEL LAVORO E DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE TIENNIO 2022-2024 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA FRANCESCA BAGLIO (ART. 1. COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020) - CODICE CIG: Z9834BA681.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Premesso che i dipendenti di Adopera hanno contratti di lavoro di tipo privatistico e che gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale rientrano in ambito civilistico diversamente da quanto accade per i dipendenti pubblici;

Preso atto che al fine di conseguire l'obiettivo suindicato, la prestazione di cui trattasi si caratterizza per i seguenti elementi essenziali:

- *assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, selezione del personale, ecc.;*

ed in particolare:

- *assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali;*
- *assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;*
- *assistenza inerente l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;*
- *assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;*

Ravvisata la necessità:

- di garantire un adeguato servizio di assistenza negli ambiti sopra elencati, in grado di supportare la Società nella corretta attuazione dei complessi adempimenti previsti per legge;
- di affidare il "Servizio di assistenza in materia di lavoro e di amministrazione del personale" per il triennio 2022-2024 ad idoneo operatore economico ad alta specializzazione non esistendo tale professionalità all'interno dell'organico societario.

Dato atto che:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla L. 208/2015, prevede:
 - ✓ l'obbligo per le società pubbliche di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
 - ✓ l'obbligo di fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018).

Verificato che:

1

- la citata tipologia di servizio non risulta negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

- ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000€ le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente non sussistendo l'obbligo di avvalersi di centrali di committenza.

Visto che:

- è possibile procedere in via autonoma all'affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, mediante affidamento diretto, senza previa procedura di gara;

- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di non interrompere il servizio in essere armonizzando le attività in corso, in particolare degli adempimenti derivanti dai contratti di servizio con i Comuni Soci, le procedure di assunzione e di ristrutturazione aziendale in corso;

- la scelta di un professionista diverso da quello già titolare di incarico non risponderebbe ai principi di efficacia ed economicità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

- il rapporto con il professionista non ha caratteristiche standardizzabili, è a carattere fiduciario non basato unicamente su requisiti professionali di ordine oggettivo ma soprattutto rispondente alle specifiche esigenze legate alla particolare natura della Società pubblica;

- l'importo contrattuale del servizio è così determinato:

- parte attività ordinaria relativa problemi legati all'amministrazione del personale effettuata tramite mail e/o consulenza telefonica fino all'ammontare di n. 8 ore complessive di consulenza mensili determinato da un compenso a forfait mensile di € 300,00 oltre oneri ed IVA di legge;

- per attività non ordinaria:

✓ ogni ora di consulenza effettuata in eccedenza al forfait di cui sopra il compenso sarà di € 70,00 per ogni ora (o frazione di ora);

✓ ogni incontro di consulenza e/o riunione il compenso sarà di € 70,00 per ogni ora (o frazione di ora);

il tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa previdenziale 4% e IVA di legge;

per un valore stimato in complessivi € 10.800,00 più 4% di contributo integrativo previdenziale pari ad € 432,00, oltre I.V.A. di legge per l'attività ordinaria dell'intero periodo d'imposta 2022-2024 mentre per la parte non ordinaria sarà da conteggiare a consuntivo dell'attività richiesta e regolarmente svolta.

Considerato che:

- il compenso viene determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento ma che l'attività professionale è funzionale ad una serie di attività tra loro connesse e correlate, non tutte oggettivamente prevedibili e quantificabili, per cui se nel corso dello svolgimento dell'incarico, venga rilevata la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti, saranno individuati i nuovi oneri e possa essere conseguentemente rideterminato il compenso;

- la proposta formulata dalla Dott.ssa Baglio Francesca, depositata agli atti d'ufficio, è da ritenersi congrua sulla base di specifica valutazione operata a cura del Responsabile del Procedimento.



Ritenuto quindi opportuno affidare il servizio alla Professionista Dott.ssa Francesca Baglio con studio a Casalecchio di Reno, Via Fattori, 18, iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna con il n. 705, P.IVA 02238891200 - operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, e che si è dimostrato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni economicamente e tecnicamente rispondenti alle necessità di assistenza in ambito di diritto del lavoro e amministrazione del personale della Società;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Bologna nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 del medesimo decreto.

Dato atto infine che:

- per gli appalti di cui all'ex art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di lettera di incarico professionale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto (allegato 1).

Ritenuto pertanto:

- di procedere mediante acquisizione sotto soglia, art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 70/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 di conversione del D.L. 77/2021, che hanno ridisegnato l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il tutto IVA esclusa;
- utilizzare il criterio della migliore offerta ex art. 36, comma 9 bis D.Lgs. 50/2016;
- procedere all'affidamento del servizio con richiesta e ottenimento di documentazione unicamente mediante utilizzo di posta elettronica certificata PEC rispettando così i criteri previsti dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016.

Visto che per al finanziamento del servizio in parola si provvede mediante fondi previsti nel POA 2022 e fondi che verranno previsti nei successivi POA degli anni 2023 e 2024.

Considerato che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z9834BA681;
- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscrittore del presente atto in qualità di Amministratore Unico.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;
- l'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di affidare alla Dott.ssa Francesca Baglio con studio a Casalecchio di Reno, Via Fattori, 18, iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna con il n. 705, P.IVA 02238891200, il Servizio di assistenza in ambito di diritto del lavoro e amministrazione del personale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 70/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 di conversione del D.L. 77/2021, per l'importo di € 10.800,00 più 4% di contributo integrativo previdenziale pari ad € 432, oltre I.V.A. di legge;

- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., che l'oggetto del contratto, la forma scritta e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di lettera di incarico professionale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico affidatario del servizio oggetto d'appalto (allegato 1);

- che è stato acquisito il CIG: Z9834BA681 per il periodo di incarico 2022-2024;

- che la richiesta e l'ottenimento di documentazione per l'affidamento del servizio è avvenuta unicamente mediante utilizzo di posta elettronica certificata PEC rispettando così i criteri previsti dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016;

- di confermare la capienza del POA 2022 per la spesa dell'anno in corso nonché prevedere l'inserimento delle spese per le successive annualità nei POA 2023 e 2024;

- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta al Professionista e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;


- di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento senza previa procedura di gara, come previsto dall'art. 121, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 104/2010 e che la scelta del contraente è effettuata senza previa pubblicazione di avviso con cui si indice una gara in quanto per le procedure di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;

- di dare mandato all'Ufficio gare e contratti affinché dia attuazione agli adempimenti di competenza, conseguenti al presente atto;

- di dare atto che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani





OGGETTO: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI "IMPIEGATO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO UFFICIO GARE E CONTRATTI - LIVELLO 4B - A TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI CON FACOLTA' DI PROROGA FINO AD UN TOTALE DI 24 MESI E/O DI EVENTUALE TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO 38 ORE SETTIMANALI. CCNL UTILITALIA. APPROVAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- lo Statuto Societario approvato nel suo ultimo aggiornamento con atto Notaio Paolo Tavalazzi Rep. n. 13516/6919 del 17/01/2019;
- la propria determinazione n. 3 del 4/02/2020 avente ad oggetto: "Riorganizzazione aziendale 2020: approvazione dell'organigramma societario e del nuovo modello organizzativo".

Considerato che:

- le attività amministrative e tecniche necessarie alla realizzazione di opere pubbliche costituiscono servizi pubblici necessari che non possono essere interrotti o eseguiti solo parzialmente;
- risulta prioritario garantire la presenza di sufficiente personale con la necessaria turnazione allo scopo di rispondere correttamente agli obiettivi dei Soci e alle esigenze dell'utenza ed ai principi dettati dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione;
- nei costi del personale previsti all'interno della scheda fabbisogno di personale del Piano Operativo Aziendale 2022 è ricompresa la spesa per la figura in oggetto;
- con propria determinazione n. 11 dell'8.10.2021 si è dato avvio alla procedura di selezione per la copertura di 1 unità di personale con il profilo di "Impiegato Supporto Tecnico-Amministrativo Ufficio gare e contratti" - livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente); periodo di prova pari a 2 mesi.

Considerato che:

- l'avviso per la selezione è stato pubblicato dalla data del 19/10/2021 al termine del 22/11/2021;
- alla data di scadenza sono pervenute n. 6 (sei) domande, tutte ritenute ammissibili a seguito della verifica dei documenti richiesti effettuata dall'Ufficio Personale;
- si è deciso di prorogare i termini di scadenza della selezione al 15/12/2021;
- alla data di scadenza sono pervenute ulteriori n. 4 (quattro) domande, tutte ritenute ammissibili a seguito della verifica dei documenti richiesti effettuata dall'Ufficio Personale;
- è necessario ora provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice incaricata di valutare i candidati che si sottoporranno alle prove così come descritte nel bando;

- **di nominare** la Commissione Esaminatrice della selezione di n. 1 unità di personale con il profilo di "Impiegato Supporto Tecnico-Amministrativo Ufficio gare e contratti" – livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente). Periodo di prova pari a 2 mesi - CCNL Utilitalia, formata dai seguenti componenti:

Presidente: Ing. Francesco Maria Cellini – Direttore Tecnico Servizio Infrastrutture / Coordinatore amministrativo (dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato);

Membri esperti: Ing. Franco Spalazzese, Direttore Tecnico Servizio Edifici / Servizi Cimiteriali (dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato);
Sig.ra Fantini Grazia dell'Ufficio Gare e Contratti (dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
Dott.ssa Alessandra Paganelli – Psicologa del lavoro (incaricata esterna);

Segretaria verbalizzante: Sig.ra Federica Guidetti – Ufficio Personale (dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

- **di formalizzare** l'incarico di esperto esterno alla dott.ssa Alessandra Paganelli – Psicologa del Lavoro dalla Società Emme Delta Consulting S.r.l. alla quale verrà liquidato il compenso a consuntivo lavori per il quale è stato acquisito il codice CIG: Z0734CC3F5;

- **di incaricare** per le funzioni di segretaria della Commissione la Sig.ra Federica Guidetti, dipendente Ufficio Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- **di confermare** che nel Piano Operativo Aziendale 2022 sono previsti tutti i costi del personale e quindi anche quelli della figura oggetto del presente atto e che le somme che verranno corrisposte al membro esperto esterno rientrano nelle spese generali;

- **di dare mandato** all'Ufficio Personale affinché dia attuazione agli adempimenti di competenza, connessi al presente atto;


- **di inviare** ai Comuni Soci copia della presente determinazione con relativi allegati;

- **di dare atto:**

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



Determinazione dell'Amministratore Unico n. 05 del 27/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE "RELAZIONE DEL RPCT ANNO 2021".



L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate in merito le seguenti disposizioni normative:

- art. 1 comma 8 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
- D.Lgs 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs 39/2013 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012";
- art. 19 del D.L. 90/2014 che trasferisce ad ANAC le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, attribuendo alla stessa il compito di adottare il PNA nonché il potere di vigilanza sulla qualità dei Piani adottati dagli Enti;
- D.Lgs 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015.

Richiamati i seguenti atti assunti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC:


- Delibera n. 831/2016 "approvazione del PNA 2016";
- Delibera n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs 33/2013"
- Determina n. 1310/2016 approvazione "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016";
- Determina n. 1134/2017, in vigore dal 5/12/2017, avente ad oggetto: "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche economici";
- Determina n. 1208/2017 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Delibera n. 141/2018 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità;
- Delibera 1064 del 13/11/2019 di approvazione del PNA 2019.

Richiamate inoltre le proprie precedenti determinazioni:

- n. 3 del 18/04/2017;
- n. 1 del 10/01/2018;
- n. 5 del 28/01/2019;
- n. 10 del 25/06/2019;

con la quali si è provveduto agli adempimenti in materia di PTPC per il periodo 2016-2019. nonché le successive determinazioni:

- n. 2 del 28/01/2020;




DETERMINA

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa, che si intendono qui interamente richiamate:

- **di confermare** il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 "MOG" di Adopera S.r.l. così come vigente e pubblicato rinviandone aggiornamento ed eventuali variazioni ad attività da svolgersi nel corso del 2022;
- **di ribadire** che le attività svolte per la realizzazione di misure organizzative di prevenzione e controllo di carattere generale, secondo quanto disposto all'art. 1, comma 9 della L. 190/2012, previste nei Piani esistenti, sono regolari;
- **di prendere atto** della relazione dell'RPCT anno 2021, depositata agli atti d'ufficio;
- **di mantenere attivo** il dialogo con i Comuni Soci a favore di una fattiva regia delle attività poste in essere dalla Società con particolare riferimento al ruolo di direzione, coordinamento e controllo analogo dell'azione ai sensi di legge;
- **di informare** l'Organo di Vigilanza Avv. Alessandro Vasi ed i Comuni Soci di quanto approvato e trasmettere copia della documentazione allo stesso OdV ed ai rispettivi Responsabili della Trasparenza;
- **di dare ampia informazione** dei documenti aggiornati ai dipendenti della Società;
- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



Determinazione dell'Amministratore Unico n. 06 del 03/02/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE EX D. LGS. 81/2008 E S.M.I. PER ADOPERA S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: Z7B34BA783.



L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in particolare l'articolo 41 relativo alla sorveglianza sanitaria del personale dipendente, da affidarsi ad un **Medico competente**.

Preso atto:

- della convenzione/contratto PG 72026/2017 con la quale si procedeva all'affidamento del servizio di "Medico competente" all'AUSL Distretto di Bologna e per essa al Dr. Marco Migliorini;
- delle successive convenzioni/contratti PG 107648/2019, atto proroga prot. 1631/2019 e PG 92368/2021 con le quali si confermava l'affidamento del servizio di "Medico competente" all'AUSL Distretto di Bologna e per essa al Dr. Marco Migliorini.

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'articolo 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ed in deroga all'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 anche senza la consultazione di più operatori, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Considerato che:

- il Medico competente uscente aveva in essere contratto sino al 31/12/2021 e ha condiviso e vissuto con le Amministrazioni in oggetto tutta l'esperienza sanitaria connessa alla situazione di pandemia da Covid-19, partecipando ai tavoli di lavoro per la stesura dei Protocolli aziendali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- il suddetto Medico ha collaborato con grande disponibilità e professionalità rispetto anche a tutte le nuove esigenze sorte dalla situazione pandemica, fornendo indicazioni e supporto continuo e nel quadro complessivo dell'emergenza, ha inoltre gestito tutte le situazioni sanitarie relative alle situazioni di fragilità se riscontrate.

Ritenuta l'opportunità e la convenienza di affidare il Servizio di Medico competente all'Azienda USL di Bologna e per essa al Dr. Marco Migliorini per l'anno 2022, in ragione della professionalità espressa e dei positivi rapporti instaurati, nonché considerando la perdurante situazione emergenziale iniziata nel 2020 e tuttora in essere, al fine di assicurare e garantire continuità al Servizio e comunque fino alla predisposizione della nuova procedura sovra comunale per l'individuazione del nuovo Medico competente.

Ritenuto che sussistano pertanto le condizioni per un affidamento diretto dei servizi in considerazione delle motivazioni sopra richiamate.

Dato atto che, con nota protocollo n. 2032/2021 è stata inviata ad AUSL la richiesta di effettuare il servizio per l'anno 2022, e con nota di risposta, acquisita al protocollo n. 224/2022, è stata confermata tale disponibilità.

Ritenuto, pertanto di affidare il Servizio di Medico competente per Adopera S.r.l. per l'anno 2022, all'Azienda USL e quindi al Dott. Marco Migliorini e/o altri medici individuati in sua sostituzione e di quantificare in via preventiva una spesa di € 5.000,00 per il periodo di affidamento (corrispondente al costo presunto delle necessarie visite e test cui sottoporre i dipendenti della Società, da corrispondersi ad AUSL o ai laboratori che verranno individuati al bisogno).

Confermata l'acquisizione del codice CIG: Z7B34BA783 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010.

Ravvisata la propria competenza all'adozione della presente determinazione ai sensi del mandato ricevuto e di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto societario.

Visti:

- il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni in premesse e che si intendono in questa sede richiamate e riportate:

- **di affidare** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, in via diretta il Servizio di Medico competente per Adopera S.r.l. per l'anno 2022, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., all'Azienda USL di Bologna e per essa al Dr. Marco Migliorini e/o altri medici individuati in sua sostituzione come meglio indicato nella nota acquisita al prot. n. 224/2022;
- **di quantificare** in presunti € 5.000,00 (cinquemila euro) oltre IVA di legge la spesa per il suddetto servizio per l'anno 2022, già prevista nel POA;
- **di confermare** l'acquisizione del codice CIG: Z7B34BA783 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- **confermare** le attività sinora svolte dal Dr. Marco Migliorini e/o altri medici individuati in sua sostituzione ed in continuità con le stesse affidare nuovo incarico all'Azienda USL;
- **di demandare** all'Ufficio Personale tutte le attività inerenti lo svolgimento del servizio in parola ed i rapporti con il Medico Competente;
- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 07 del 14/02/2022



OGGETTO: OGGETTO: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI "IMPIEGATO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO UFFICIO GARE E CONTRATTI - LIVELLO 4B - A TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI CON FACOLTA' DI PROROGA FINO AD UN TOTALE DI 24 MESI E/O DI EVENTUALE TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO 38 ORE SETTIMANALI. CCNL UTILITALIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- lo Statuto Societario approvato nel suo ultimo aggiornamento con atto Notaio Paolo Tavalazzi Rep. n. 13516/6919 del 17/01/2019;
- la propria determinazione n. 3 del 4/02/2020 avente ad oggetto: "Riorganizzazione aziendale 2020: approvazione dell'organigramma societario e del nuovo modello organizzativo".
- la propria determinazione n. 11 dell'8.10.2021 con la quale si è dato avvio alla procedura di selezione per la copertura di 1 unità di personale con il profilo di "Impiegato Supporto Tecnico- Amministrativo Ufficio gare e contratti" - livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL Utilitalia (ex Federambiente); periodo di prova pari a 2 mesi;

Visto:

- l'avviso di selezione che è stato pubblicato dalla data del 19/10/2021 al termine del 22/11/2021, prorogato al 15/12/2021 poiché pervenute 6 (sei) domande tutte ritenute ammissibili a seguito della verifica dei documenti richiesti effettuata dall'Ufficio Personale;
- che alla data di scadenza sono pervenute ulteriori n. 4 (quattro) domande, tutte ritenute ammissibili a seguito della verifica dei documenti richiesti effettuata dall'Ufficio Personale;
- la propria determinazione n. 04 del 17/01/2022, con la quale sono stati ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti richiesti e nominata la commissione giudicatrice;
- i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina n. 5 del 07/02/2020;

Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice.

Ritenuto di dover recepire le operazioni di selezione pubblica ed approvare, quindi, la graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione approvata con atto Prot. 292 del 14/02/2022 e pubblicata in pari data;

M

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- lo Statuto della Società;
- il Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina n. 5 del 7.2.2020;
- i poteri assegnati all'Amministratore Unico dall'art. 20 dello Statuto e del Provvedimento di individuazione a firma del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno in data 23/04/2019 - Prot. n.13588;

DETERMINA

- **di prendere atto**, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione (proprio atto prot. 292 dell'14/02/2022) di 1 unità di personale con il profilo di Impiegato Supporto Tecnico-Amministrativo Ufficio gare e contratti” – livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL Utilitalia (ex Federambiente); periodo di prova pari a 2 mesi; che si riporta nell'allegato 1 costituente parte integrante del presente provvedimento;

- **di nominare** il signor Andrea Salerno classificatosi al primo posto della graduatoria di merito, al quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

- **di comunicare** a ciascun concorrente l'esito della selezione mediante pubblicazione sul sito istituzionale;

- **di dare atto:**

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 08 del 24/02/2022



OGGETTO: UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE WHISTLEBLOWING IN MODALITÀ "SOFTWARE AS A SERVICE" DA DIGITALPA S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CORRUZIONE NELLA PA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG Z1C3559BA3.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- le linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 6/2015 inerenti la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
- il regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis d.lgs n. 165/2001 (Delibera n. 690 del 1^a luglio 2020 che ha modificato l'intera struttura del precedente per consentire ad ANAC di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficace e celere e per svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche.

Dato atto che:

- le Società sottoposte a controllo pubblico, dotate di un proprio modello organizzativo ex d.lgs 231/2001, che necessitano di ricevere anche le segnalazioni relative ai reati presupposto indicati nel decreto, devono essere dotate di un sistema conforme alle prescrizioni di sicurezza a tutela di segnalanti e segnalazioni previste dalla normativa vigente;
- con determina dell'ex Direttore Generale dell'8/02/2018, assunta a seguito di verifica operata dal SIA dell'Unione dei Comuni Adopera ha i software presentati risultano conformi alle prescrizioni di sicurezza a tutela di segnalanti e segnalazioni previste dalla normativa vigente Adopera ha aderito alla proposta del software di gestione whistleblowing, in modalità "Software as a service", di DigitalPA S.r.l. con sede a Cagliari in Via S. Tommaso D'Aquino 18/A, Cagliari - C.F./P.IVA 03553050927 per il periodo 2018-2020;
- con propria determinazione 17 del 22/12/2020 è stato confermato l'utilizzo del software per un anno allo scopo di verificare eventuali offerte alternative unitamente al SIA per l'Unione dei Comuni.

Visto che:

- la normativa vigente consente alle PA e alle società partecipate di utilizzare il "Sistema digitale gratuito - piattaforma Whistleblowing-PA" per la gestione da parte dei dipendenti delle segnalazioni di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- nel corso del 2021 il ha effettuato una serie di controlli e verifiche che a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 non erano stati attivati in precedenza.

Ritenuto quindi di mantenere attivo per il periodo 16/03/2022-15/03/2025 il servizio della DigitalPA S.r.l. e quindi il software di gestione whistleblowing in modalità "software as a service".

Vista l'offerta presentata da DigitalPA che prevede il costo annuale del canone di € 500,00 oltre iva con un sconto del 5% sul terzo anno e quindi un costo complessivo per il triennio di € 1.475,00 oltre iva di legge.

Dato atto che, dato l'importo della spesa di € 1.475,00 oltre IVA di legge come da preventivo acquisito al prot. di Adopera n. 379 del 24/02/2022, si procederà a formalizzare l'affidamento mediante lettera d'ordine in luogo del contratto (CIG Z1C3559BA3).

Visti:

- la Legge 30 novembre 2017, n. 179
- il Regolamento ANAC 1.7.2020 e le linee guida;
- il D.Lgs. 50/2106 e s.m.i.;
- la Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 art. 26;
- la determina dell'Amministratore Unico n. 1 del 9.1.2022 avente ad oggetto: "Procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'anno 2020 – determina a contrarre";
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 ed in particolare l'art. 1 comma 2 lett. a).

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- **di confermare** l'utilizzo del software di gestione whistleblowing, in modalità "Software as a service", di DigitalPA S.r.l. con sede a Cagliari in Via S. Tommaso D'Aquino 18/A, Cagliari - C.F./P.IVA 03553050927, come da offerta acquisita al protocollo di Adopera n. 379 del 24/02/2022 per il periodo 16/03/2022-15/03/2025 per la somma di € 1.475,00 (canone triennio) oltre Iva;
- **di formalizzare** il servizio tramite sottoscrizione di conferma di ordine d'acquisto avendo acquisito il codice CIG Z1C3559BA3;
- **di dare incarico** all'RPCT di perfezionare l'affidamento diretto a DigitalePA del contratto per l'utilizzo dell'attuale piattaforma fino al 15/03/2025 secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2 lett. a) del S.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- **di dare atto:**
 - che la spesa per l'anno 2022 è inserita nel POA approvato e che i costi per il periodo successivo saranno inseriti nei POA dei rispettivi successivi anni di competenza;
 - che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
 - che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;
- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: PUBBLICAZIONE SECONDO AVVISO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI 99 ANNI DI AREE CIMITERIALI SULLE QUALI REALIZZARE TOMBE DI FAMIGLIA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO E RELATIVI ALLEGATI.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamata la deliberazione di Giunta del Comune di Casalecchio di Reno n. 24 del 09/03/2021 avente ad oggetto: "REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA - approvazione del progetto di predisposizione delle aree e delle linee di indirizzo per la concessione delle tombe di famiglia" con la quale l'organo esecutivo ha:

- approvato il progetto definitivo/esecutivo per la individuazione e la predisposizione delle aree da assoggettare a concessione per la realizzazione di tombe di famiglia ad opera di soggetti privati nel cimitero comunale di Via Piave, 35, come presentato da Adopera S.r.l.;
- approvato le linee di indirizzo per la realizzazione del progetto, stabilendo che le stesse costituiscano una specificazione in termini concretamente applicativi delle disposizioni del Regolamento riguardante la concessione delle aree cimiteriali per la realizzazione delle tombe di famiglia e dovranno fare parte integrante formale e sostanziale dei futuri atti di concessione tra la società Adopera S.r.l. ed i privati.

Premesso che:

- Adopera S.r.l. ha effettuato i lavori necessari alla predisposizione delle aree da assoggettare a concessione per la realizzazione di tombe di famiglia ad opera di soggetti privati, come progetto conservato agli atti;
- con la concessione cimiteriale Adopera, in qualità di concessionario del Comune, concede ad una persona o più persone fisiche l'uso di un'area demaniale, ubicata all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti;
- il rilascio della concessione cimiteriale avviene previo pagamento della relativa tariffa e dà diritto al concessionario di utilizzare l'area demaniale per un periodo di tempo determinato;
- il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e, in quanto bene demaniale, l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria dell'Amministrazione concedente.

Visto:

- il Regolamento cimiteriale comunale, così come integrato con deliberazione di Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 35 del 14/04/2016;
- le linee di indirizzo per la concessione delle Tombe di Famiglia approvate con la deliberazione di Giunta Comunale di Casalecchio di Reno n. 24 del 09/03/2021 sopra richiamata con la quale l'Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno ha autorizzato Adopera a concedere i lotti per la durata di 99 anni ed individuato il costo di concessione del singolo lotto in € 55.000,00 oltre iva di legge, comprensivo di ogni ulteriore costo di gestione delle parti comuni, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti del costo stesso di concessione.

Preso atto della precedente determinazione n. 12/2021 a seguito della quale è stata espletata una prima procedura pubblica per l'assegnazione delle aree per la realizzazione di Tombe di Famiglia a seguito della quale in data 16/02/2022, sono stati assegnati i lotti identificati con i numeri 1 e 2.

Considerato l'interesse all'assegnazione di aree mostrato da altri cittadini residenti dopo la scadenza del primo avviso pubblico.

Ritenuto opportuno attivare una seconda procedura per la concessione delle aree non assegnate mediante pubblicazione di pubblico avviso per un periodo di 90 giorni con le stesse modalità utilizzate per la prima assegnazione.

Ritenuto necessario garantire la massima pubblicità della procedura mediante pubblicazione dell'avviso pubblico e dei suoi allegati sul sito istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno, sul sito di Adopera S.r.l. e tramite qualsiasi altro strumento idoneo allo scopo.

Visti:

- il D.P.R. 10 settembre 1990, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 3;

Visti ed esaminati l'Avviso pubblico ed il suoi allegati: allegato A "Domanda di concessione"; allegato B "Planimetria", allegato C "Schema di concessione".

DETERMINA

- 1) di indire, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento cimiteriale comunale e dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, una seconda procedura mediante pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione, per la durata di 99 anni, di lotti cimiteriali presso il Cimitero di Casalecchio di Reno in Via Piave, 35;
- 2) di approvare in ogni sua parte l'Avviso Pubblico ed i suoi allegati: allegato A "Domanda di concessione", allegato B "Planimetria", allegato C "Schema di concessione";
- 3) di disporre la pubblicazione dell'Avviso e dei suoi allegati sul sito istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno, sul sito di Adopera e tramite qualsiasi altro strumento idoneo a garantirne la massima pubblicità;
- 4) di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è l'Amministratore Unico di Adopera S.r.l., Dott. Marco Castellani;
- 5) di riservarsi di provvedere all'affidamento in concessione dei lotti cimiteriali di cui trattasi previa verifica dei requisiti dei richiedenti e formazione di apposita graduatoria;
- 6) di dare atto che l'assunzione del presente atto non comporta oneri finanziari per la Società;
- 7) di dare mandato all'Ufficio gare e contratti affinché dia attuazione agli adempimenti di competenza, conseguenti al presente atto;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;
- 9) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani



OGGETTO: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI "IMPIEGATO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO UFFICIO GARE E CONTRATTI - LIVELLO 4B - A TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI CON FACOLTA' DI PROROGA FINO AD UN TOTALE DI 24 MESI E/O DI EVENTUALE TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO 38 ORE SETTIMANALI. CCNL UTILITALIA. AVVIO PROCEDURA DI ASSUNZIONE..

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- lo Statuto Societario approvato nel suo ultimo aggiornamento con atto Notaio Paolo Tavalazzi Rep. n. 13516/6919 del 17/01/2019;
- la propria determinazione n. 3 del 4/02/2020 avente ad oggetto: "Riorganizzazione aziendale 2020: approvazione dell'organigramma societario e del nuovo modello organizzativo";
- la propria determinazione n. 11 dell'8/10/2021 con la quale si è dato avvio alla procedura di selezione per la copertura di 1 unità di personale con il profilo di "Impiegato Supporto Tecnico-Amministrativo Ufficio gare e contratti" - livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL Utilitalia (ex Federambiente); periodo di prova pari a 2 mesi;

Visto:

- l'avviso di selezione che è stato pubblicato dalla data del 19/10/2021 al termine del 22/11/2021, prorogato al 15/12/2021 poiché pervenute 6 (sei) domande tutte ritenute ammissibili a seguito della verifica dei documenti richiesti effettuata dall'Ufficio Personale;
- che alla data di scadenza sono pervenute ulteriori n. 4 (quattro) domande, tutte ritenute ammissibili a seguito della verifica dei documenti richiesti effettuata dall'Ufficio Personale;
- la propria determinazione n. 04 del 17/01/2022, con la quale sono stati ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti richiesti e nominata la commissione giudicatrice;
- i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina n. 5 del 07/02/2020;

Preso atto della graduatoria di merito predisposta dalla commissione giudicatrice ed approvata con determina n. 07 del 14/02/2022.

Ritenuto di procedere con l'assunzione del primo candidato in graduatoria Sig. Andrea Salerno.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;

- il D.Lgs n. 165/2001;
- lo Statuto della Società;
- il Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina n. 5 del 7.2.2020;
- i poteri assegnati all'Amministratore Unico dall'art. 20 dello Statuto e del Provvedimento di individuazione a firma del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno in data 23/04/2019 - Prot. n.13588;

DETERMINA

- **di prendere atto della nomina del Sig. Andrea Salerno** classificatosi al primo posto della graduatoria di merito per la selezione di n. 1 "Impiegato Supporto Tecnico-Amministrativo Ufficio gare e contratti" – livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino ad un totale di 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL Utilitalia (ex Federambiente); periodo di prova pari a 2 mesi;


- **di dare mandato** al Servizio Personale affinché provveda a tutti gli atti necessari all'assunzione in prova del Sig. Andrea Salerno con decorrenza 9 marzo 2022;

- **di dare atto:**

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;
- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani





OGGETTO: CONTROLLI INTERNI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DR.SSA YLENIA NAVARRA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER I DIPENDENTI DI ADOPERA S.R.L. - CIG ZCC3572629 E CONTESTUALE INCARICO DI ARMONIZZAZIONE DEL MOG ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO - CIG Z9E3572682.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede l'obbligo di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- sull'argomento è intervenuta in più occasioni anche l'ANAC, ribadendo che la formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve essere rivolta al personale dipendente, prevedendo due livelli differenziati di formazione:
 - a) livello **generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
 - b) livello **specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti e funzionari addetti alle aree di rischio;
- il Piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Adopera S.r.l. prevede, tra le misure da attuare nel corso del corrente anno al fine di neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dalla Società, la misura finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità;

Considerato che l'attuale emergenza in atto non consente ancora la formazione in presenza, ma privilegia quella a distanza, per evitare il più possibile il diffondersi del virus Covid-19;

Atteso:

- che la formazione in materia di anticorruzione è obbligatoria per tutto il personale (amministrativo, tecnico, operatori squadre esterne) e che, pertanto, occorre provvedere in tal senso;
- che si è evidenziata la necessità di riesaminare il MOG e armonizzarlo con le ultime disposizioni normative soprattutto in considerazione dei protocolli antiriciclaggio e sugli adempimenti obbligatori in materia di Segnalazioni di Operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria UIF.

Sentita la consulente Dr.ssa Ylenia Navarra con Studio in Palermo in Via Notarbartolo, 44 P.IVA 06366840822, già autrice della prima parte di formazione effettuata per l'anno 2021 e verificata la soluzione dalla stessa prospettata che prevede sia un ciclo annuale di corsi on-line per garantire la formazione in materia di anticorruzione, trasparente e whistleblowing e contestualmente propone un'attività di riesame, aggiornamento e armonizzazione del MOG con le normative antiriciclaggio, come sopra meglio espresso.

Dato atto che il ciclo consiste in un pacchetto formato da formazione on-line dalla stessa tenuta con possibilità di continua interazione, ritagliato ed adattato alle esigenze legate alle differenti mansioni ricoperte dai dipendenti della Società, in date e orari scelti da Adopera e concordati con la consulente.

Verificato che entrambe le attività, di formazione e di consulenza sui protocolli antiriciclaggio vengono offerti ad costo così specificato:

- Preventivo prot. 178 del 29/01/2022 per l'attività di formazione (3 giornate, una dedicata agli uffici e due dedicate agli operatori esterni) per € 1.700,00 oltre oneri 4% per € 68,00 e bollo er e 2,00 per complessivi € 1.770,00 (somme non soggette a RA, IVA non applicabile a norma del DL 98/2011), prezzo valutato congruo;
- Preventivo prot. 177 del 26/01/2022 per la consulenza sui protocolli antiriciclaggio per un costo e armonizzazione procedure previste nel MOG di € 1.500,00 oltre oneri per € 60,00 e bollo di € 2,00 per complessivi € 1.562,00 (somme non soggette a RA, IVA non applicabile a norma del DL 98/2011), prezzo valutato congruo.

Visti:

- l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ma che comunque il prodotto oggetto del presente provvedimento è presente in M.E.P.A.;
- l'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097/2016 e aggiornate con delibera 636/2019 alla Legge n. 55/2019.

Condiviso il percorso scelto per formazione e aggiornamento MOG con l'Organismo di Vigilanza Avv. Alessandro Vasi e del RPCT Sig.ra Grazia Fantini.

Visti:

- la Legge 30 novembre 2017, n. 179
- il Regolamento ANAC 1.7.2020 e le linee guida;
- il D.Lgs. 50/2106 e s.m.i.;
- la Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 art. 26;
- la determina dell'Amministratore Unico n. 1 del 9.1.2022 avente ad oggetto: "Procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. d.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'anno 2022 – determina a contrarre";
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a).

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- **di acquistare** il ciclo annuale di corsi on-line per garantire la formazione in materia di anticorruzione, trasparenza e Whistleblowing e l'attività di consulenza sui protocollo antiriciclaggio con armonizzazione al MOG di Adopera S.r.l., proposto dalla consulente Dr.ssa Ylenia Navarra con Studio in Palermo in Via Notarbartolo, 44 – P.IVA 06366840822, come meglio dettagliato in premessa;
- **di confermare** congrua la spesa la spesa per:

- formazione anticorruzione, trasparenza e Whistleblowing (3 giornate di cui 1 dedicata agli uffici e 2 agli operatori esterni) per € 1.700,00 oltre oneri 4% per € 68,00 e bollo di € 2,00 per complessivi € 1.770,00 (somme non soggette a RA, IVA non applicabile a norma del DL 98/2011) - CIG ZCC3572629;

- consulenza sui protocolli antiriciclaggio e aggiornamento MOG 231 per un costo e armonizzazione procedure previste nel MOG di € 1.500,00 oltre oneri per € 60,00 e bollo di € 2,00 per complessivi € 1.562,00 (somme non soggette a RA, IVA non applicabile a norma del DL 98/2011) – CIG Z9E3572682;

- **di rinviare** ad una valutazione a consuntivo della spesa reale in base a quante ore risulteranno necessarie per l'attività di consulenza sui protocolli antiriciclaggio;

- **di formalizzare** il servizio tramite sottoscrizione di conferma dei preventivi di cui ai prot. 177 e 178 del 29/01/2022, avendo acquisito i due codici CIG dedicati, sopra evidenziati;

- **di dare incarico** all'RPCT di perfezionare l'affidamento diretto alla Dr.ssa Ylenia Navarra ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del S.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;

- **di dare atto:**

- che la spesa per l'anno 2022 è inserita nel POA approvato;

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;

- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

OGGETTO: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETA' DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DA ADIBIRE A MANSIONI VARIE. APPROVAZIONE RISULTANZE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' UMANA S.P.A. - DETERMINA A CONTRARRE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- lo Statuto Societario approvato nel suo ultimo aggiornamento con atto Notaio Paolo Tavalazzi Rep. n. 13516/6919 del 17/01/2019;
- la propria determinazione n. 3 del 4/02/2020 avente ad oggetto: "Riorganizzazione aziendale 2020: approvazione dell'organigramma societario e del nuovo modello organizzativo".

Considerato che:

- Adopera S.r.l. svolge servizi pubblici essenziali che devono essere eseguiti da un numero di addetti sufficiente a garantire lo svolgimento regolare e puntuale di tutte le attività connesse a favore dei comuni soci;
- durante il corso dell'anno a seguito di pensionamenti e del cambio mansioni di operatori addetti alla manutenzione non si riescono a garantire gli standard di qualità dei servizi dovuti.

Dato atto che:

- si ritiene opportuno far ricorso ad un'agenzia per la somministrazione di personale, opportunamente selezionato, con contratto a tempo determinato;
- è stata svolta un'indagine di mercato per la selezione di personale con caratteristiche idonee, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 7, c. 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs 165/2001 e l'art. 2222 e seguenti del C.C. che ha coinvolto le seguenti imprese che hanno sede o che operano nel territorio:
 - Adecco Italia S.p.A.
 - Lavorint S.p.A.
 - Job Italia S.p.A.
 - Umana S.p.A.
 - Lavoropiù S.p.A.

Visto che:

- la modalità di scelta dell'agenzia di somministrazione lavoro devono rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- nell'affidamento degli appalti, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- la Società può attivare procedure autonome, anche tramite indagini di mercato su disposizione del RuP, per l'acquisto di determinati beni e servizi, per importi economici comunque non superiori alla soglia dei 40.000,00 euro così come indicato all'art. 1, comma 2 lett. a) del DL 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020 e modificato dalla L. n. 108/2021;

- si è proceduto alla selezione di tali agenzie mediante la richiesta di espressione della loro migliore offerta secondo criteri di valutazione tecnica ed economica.



Dato atto che:

- al fine di un corretto e trasparente confronto, la valutazione è avvenuta per ogni singola voce contenuta nei preventivi, chiedendo alle agenzie, anche successivamente al ricevimento delle singole offerte, ove necessario, di esplicitare quanto compreso nel costo orario e di quanto eventualmente escluso dall'offerta (per esempio trattamento malattia/infortunio). Ad ogni singolo parametro valutato è stato assegnato 1 punto al migliore e zero punti agli altri; in caso di parità di valore è stato assegnato un punto a ciascuna voce. Della valutazione nel suo complesso è stato redatto uno schema riassuntivo di confronto nel quale sono stati riportati tutti i parametri valutati ed i relativi punteggi assegnati;

- al termine della procedura di selezione è stato redatto apposito verbale;

- verranno acquisiti certificato CCIAA, documentazione di regolarità contributiva ed eventuali ulteriori documenti ritenuti necessari, si provvederà ad affidare definitivamente il servizio sottoscrivendo contratto sotto forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso;

- che verrà acquisito il codice CIG da assegnare al servizio una volta stabilite le necessità di assunzione ed i compensi dovuti.

Ritenuto opportuno affidare il servizio in oggetto fino al 31/12/2024.

Dato atto infine che il Responsabile del Procedimento è individuato nello stesso Amministratore Unico della Società.

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;

- il D.Lgs n. 165/2001;

- lo Statuto della Società;

- il Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina n. 5 del 7.2.2020;

- i poteri assegnati all'Amministratore Unico dall'art. 20 dello Statuto e del Provvedimento di individuazione a firma del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno in data 23/04/2019 - Prot. n.13588;

DETERMINA

per le ragioni meglio espresse in premessa:

- **di approvare** i risultati dell'indagine svoltasi per la scelta dell'Agenzia di somministrazione personale alla quale affidare la selezione di personale da adibire a mansioni varie, così come evidenziati nel verbale del 09/03/2022;

- **di confermare** che:

- i criteri per la selezione dell'agenzia, come meglio espressi nella premessa, hanno teso ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L.

76/2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dalla L. 108/2021 in quanto hanno tenuto conto sia dell'aspetto economico che di ulteriori aspetti tecnici;

- tale procedura, per questioni di economicità e tempestività, è stata svolta con utilizzo della posta elettronica certificata e valutata da una commissione interna individuata dal RuP;

- **di approvare** il verbale delle operazioni di gara svolte, depositato agli atti e che con la presente determinazione ha portato all'individuazione della miglior offerta formulata da Umana S.p.A. con sede legale e amministrativa in via Colombara n. 113, 30176 Marghera (VE), C.F.05391311007 e P. IVA 03171510278 e sede operativa a Casalecchio di Reno presso centro Meridiana, iscritta all'apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 276/2003 (Aut. Min. Lav. Prot. n.1181-SG del 13/12/2004);

- **di dare mandato** all'Ufficio Personale e all'Ufficio Gare e Contratti affinché provvedano a tutti gli atti conseguenti;

- **di dare atto:**

- che i contratti di lavoro con l'Agenzia Umana S.p.A. verranno attivati ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e previa verifica della disponibilità del POA;

- che i costi relativi alla stipula del/dei contratto/i di somministrazione del personale dovranno essere liquidati a seguito di presentazione di regolare fattura da parte dell'Agenzia e verranno inseriti nei costi generali previsti nel Piano Operativo Aziendale dell'anno 2022 o degli anni seguenti fino al termine del servizio affidato;


- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente atto;

- che il servizio avrà termine al 31/12/2024;

- che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani





OGGETTO: SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, NONCHE' DEI SERVIZI CONNESSI, EX D. LGS. 81/2008 E S.M.I. PER I SEGUENTI SOGGETTI: UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA, COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, COMUNE DI SASSO MARCONI, COMUNE DI VALSAMOGGIA, COMUNE DI ZOLA PREDOSA, ASC INSIEME E ADOPERA SRL - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO PER ADOPERA SRL - CIG DERIVATO 9149713606.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022.

Premesso che:

- che l'articolo 15, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990, nonché l'articolo 30 del d.lgs n. 267/2000, prevedono che le Pubbliche Amministrazioni possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- che l'articolo 4, comma 4 e l'articolo 16 del d.lgs. 175/2016 "TUSP" stabilisce che gli enti locali, anche in forma congiunta, possano avvalersi per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 4, di organismi cosiddetti in house;
- che Adopera S.r.l. è iscritta nell'elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti da parte dei propri Enti Soci;
- che Adopera S.r.l. si configura come "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici;
- che ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni" ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";
- che l'articolo 5, punto 9 dello Statuto di Adopera S.r.l. prevede che la stessa possa compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale nel rispetto di eventuali limiti imposti dalla legge tempo per tempo vigente provvedendo in particolare all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che con propria precedente determinazione n. 13 del 23/11/2021 si è deciso di:

- aderire, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 e s.m.i., alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSP)" di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., per la durata di un triennio con inizio indicativamente dal 1° febbraio 2022 e con eventuale proroga di mesi sei;
- procedere con una gara unica per l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa, per l'Azienda per i Servizi Sociali dell'Unione Azienda Insieme – Azienda servizi per la Cittadinanza e per Adopera S.r.l., per l'affidamento del servizio di cui al precedente capoverso;

- di adottare i documenti tecnici di gara ad invito attraverso procedura telematica sulla piattaforma SATER (Sistema Telematico Acquisti Emilia Romagna) della Centrale di committenza regionale Intercent-ER, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- con Determinazione n. 545 del 6/12/2021, il Servizio Associato Gare ha approvato gli atti di gara inerenti l'affidamento del servizio di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da aggiudicarsi con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120/2020 e s.m.i, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei soli elementi qualitativi, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs., da esperire sulla piattaforma telematica SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna) messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia Romagna;

- con successiva Determinazione n. 116 del 28/02/2022 il Servizio Associato Gare ha preso atto dei lavori della commissione giudicatrice (nominata con Determinazione n. 28 del 25/01/2022) e della proposta di aggiudicazione nei confronti di EXPRIT S.r.l., con sede legale a Firenze in Via Goffredo Mameli n. 39, C.F. e P.IVA 02174300489, che ha ottenuto il miglior punteggio;

- il Servizio Associato Gare ha poi in ultimo ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, secondo il disposto dell'art. 32 comma 7, che sono risultati regolari.

Considerata la determinazione n. 154 del 16 marzo 2022, a firma della Responsabile Servizio Gare Associato Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, avente ad oggetto: "SAG – PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERER DI INTERCENT-ER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, NONCHE’ DEI SERVIZI CONNESSI, EX D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER I SEGUENTI SOGGETTI: UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA, COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, COMUNE DI SASSO MARCONI, COMUNE DI VALSAMOGGIA, COMUNE DI ZOLA PREDOSA, ASC INSIEME E ADOPERA S.R.L. - CIG: 9009602EC2. AGGIUDICAZIONE EFFICACE", con la quale, dopo la verifica, con esito regolare, dei requisiti dell'aggiudicatario, secondo il disposto dell'art. 32 comma 7, è stata confermata l'aggiudicazione del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla società EXPRIT s.r.l., con sede in Firenze, Viale G. Mameli n. 59 – P. IVA 02174300489, rinviando altresì agli Enti committenti i conseguenti adempimenti.

Ritenuto di provvedere a prendere atto della suddetta aggiudicazione, affidare il servizio nelle more della stipulazione del contratto.

Richiamati:

- . il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- . il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- . il Capitolato Speciale d'Appalto;
- . il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

DETERMINA

per i motivi ampiamente descritti in premessa e che qui si intendono interamente richiamati ed approvati:

1) di prendere atto:

- dell'aggiudicazione efficace all'Impresa EXPRIT S.r.l., con sede legale a Firenze in Via Goffredo Mameli n. 39, C.F. e P.IVA 02174300489, a seguito di procedura svolta dal Servizio Gare Associato dell'Unione, del Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al Decreto

Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. per Adopera S.r.l. (CIG DERIVATO 9149713606);



- **di affidare** pertanto il Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., per Adopera S.r.l. alla Società EXPRIT s.r.l., con sede in Firenze, Viale G. Mameli n. 59 – P. IVA 02174300489, nelle more della stipulazione del contratto con decorrenza dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2025, fatta salva eventuale proroga di sei mesi prevista nel Capitolato di Appalto;

2) di dare atto che:

- che la spesa del servizio per il periodo dal 1^a aprile al 30 marzo 2025, decurtato lo sconto proposto in sede di gara del 43%, è pari ad € 14.685,31, oltre iva di legge;
- che in caso di eventuale proroga alla relativa spesa verrà applicato pari sconto;
- la spesa per l'anno 2022, per il periodo dal 1^a aprile al 31 dicembre, per complessivi € 3.671,33 oltre iva di legge, è stata prevista nel POA 2022;
- la spesa per le successive annualità verrà prevista nei rispettivi POA;

3) di provvedere:

- di incaricare l'Ufficio gare e contratti affinché provveda alla sottoscrizione del contratto d'appalto fra Adopera S.r.l. e l'Impresa EXPRIT S.r.l., con sede a Firenze in Via Goffredo Mameli n. 39 - C.F./P.IVA 02174300489;
- di incaricare sin da ora il Direttore Tecnico Coordinatore Ing. Francesco M. Cellini alla consegna del servizio, eventualmente anche in pendenza di contratto, a norma di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla successiva rendicontazione tramite il portale Sitar delle varie fasi dell'appalto;

4) di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Amministratore Unico, firmatario del presente atto;
- di designare Responsabile del Procedimento per le fasi successive il Direttore Tecnico Coordinatore Ing. Francesco M. Cellini;
- prima della firma del contratto verrà acquisito a cura dell'ufficio gare il codice CIG derivato per la gestione dell'appalto in osservanza di quanto disposto dalla L. 136/2010;

5) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito di Adopera S.r.l. nella sezione "Società Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Marco Castellani

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE EASYPARK ITALIA S.R.L. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO MOBILE DELLE TARIFFE DI SOSTA DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO - CONSEGUENTE ATTIVAZIONE E/O RINNOVO DI CONVENZIONI CON ULTERIORI FORNITORI.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 108 del 23/12/2021, del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 100 del 29/12/2021 e del Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 129 del 29/12/2021, con le quali è stato approvato il Piano Operativo Aziendale di Adopera per l'anno 2022;
- lo Statuto Societario approvato nel suo ultimo aggiornamento con atto Notaio Paolo Tavalazzi Rep. n. 13516/6919 del 17/01/2019;

Premesso che:

- Adopera gestisce in concessione il servizio di sosta a pagamento sulle strisce blu per il Comune di Casalecchio di Reno come da contratto di servizio Prot. 39451 sottoscritto in data 7/12/2017;
- sulle aree di sosta a pagamento gestite è attualmente in vigore un sistema di sosta rispetto al quale è utilizzato, quale strumento di pagamento, unicamente il ticket emesso da parcometro;
- è volontà di Adopera mantenere ampie le modalità di pagamento della sosta al fine di migliorare il servizio all'utenza non sostenendo ulteriori costi;
- con propria precedente determinazione n. 9 del 29/04/2019 si è deciso di applicare un sistema aperto ai vari fornitori di dati presenti sul mercato che volessero integrarsi nel sistema SmartHUB per non ledere in alcun modo la concorrenza.

Visto che a seguito della determinazione di cui sopra è stata sottoscritta con la Società EasyPark Italia S.r.l. Via Ezio Andolfato, 10 Milano - P.IVA 05000350651, per un triennio dal 1/5/2019 al 30/4/2022, una convenzione priva di costi per Adopera e con apertura del mercato ai diversi operatori presenti sul mercato che permette di attivare:

- A. il servizio di pagamento della sosta tramite applicazione mobile (app) con il sistema chiamato M-pay cioè una piattaforma che consente agli utenti, mediante il telefono cellulare, di pagare a consuntivo la tariffa, calcolata sull'effettiva durata della sosta dell'utente;
- B. una soluzione cloud per raccogliere tutti gli input digitali dalle operazioni di sosta provenienti da varie fonti informative (compreso quelle di altri eventuali operatori), al fine di semplificare il controllo della sosta da parte di Adopera.

Verificato che:

1. la somma che l'utente è tenuto a corrispondere per l'effettiva durata della sosta è calcolata sulla base delle tariffe concordate con l'Amministrazione comunale e comunicate da Adopera, oltre al corrispettivo richiesto da EasyPark per il proprio servizio, secondo la tabella contenuta al punto A.4 dell'allegato A);



2. EasyPark manleva e tiene indenne Adopera da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole che possa derivare da un'eventuale contestazione tra EasyPark e l'utente circa il servizio, con particolare riferimento a disservizi e/o mancati pagamenti delle tariffe;
3. la convenzione non determina la creazione di alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, associazione, joint venture o società tra EasyPark e Adopera;
4. la convenzione ha una durata di tre anni dalla data della sottoscrizione ma le parti hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 180 giorni, da comunicare tramite PEC;
5. alla società EasyPark Italia S.r.l. è consentito di effettuare le attività di informazione e marketing del Servizio nel Comune, ivi inclusa la realizzazione della cartellonistica informativa (ossia l'installazione di insegne, cartelli e adesivi a marchio EasyPark, anche sui parcometri), pubblicità sul web, social media e tutti i canali che reputerà idonei allo scopo unicamente con le modalità preventivamente concordate;
6. è stato individuato il servizio Infrastrutture quale struttura competente a curare i rapporti con EasyPark nonché ad effettuare le verifiche sulla corretta esecuzione del servizio.

Ritenuto quindi tecnicamente ed economicamente conveniente rinnovare l'accordo per il servizio illustrato con EasyPark Italia S.r.l.

Verificata la competenza dell'Amministratore Unico ad assumere il presente atto.

Visti:

- lo Statuto della Società;
- il Contratto di Servizio per la gestione globale della Sosta a Pagamento;
- la bozza della convenzione che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DETERMINA

per i motivi e con le modalità esposti nelle premesse, che si intendono qui interamente richiamati:

- **di rinnovare** la convenzione per la gestione del servizio di pagamento mobile delle tariffe di sosta nel Comune di Casalecchio di Reno" con EasyPark Italia S.r.l., come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- **di provvedere** alla sottoscrizione della convenzione con la società EasyPark Italia S.r.l. con sede legale a Milano in Via Ezio Andolfato, 10 (P.IVA 05000350651);
- **di confermare che:**
 - dalla sottoscrizione della convenzione non deriva alcun costo per la Società;
 - l'accordo tra Adopera ed EasyPark non lede la concorrenza in quanto prevede l'applicazione di un sistema aperto ai vari fornitori (MyCicero, Wordline, ecc.) di dati presenti sul mercato che vogliono integrarsi nel sistema SmartHub con i quali sarà possibile rinnovare le convenzioni in essere;
- **di consentire** alla società EasyPark Italia S.r.l. di mantenere le attività di informazione e marketing del Servizio nel Comune con le modalità preventivamente concordate con la società;

- **di incaricare** il Servizio Infrastrutture di Adopera a curare i rapporti con EasyPark ed effettuare le verifiche sulla corretta esecuzione del servizio;

- **di mantenere informato** il Comune di Casalecchio di Reno delle attività derivanti dal rinnovo della convenzione;

- **di dare immediata eseguibilità** al provvedimento in oggetto.

- **di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Marco Castellani

**CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO MOBILE DELLE TARIFFE DI SOSTA
NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**

Il presente contratto di convenzione (la "Convenzione") è stipulato in Casalecchio di Reno (BO), in data 8/02/2022

TRA

Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l. in persona del Rappresentante Legale Dott. Marco Castellani (C.F. CSTMRC76M29D704W), avente sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Mille, 9 e C.F.: 02780831208 di seguito il "Cliente" o il "Gestore"

E

EasyPark Italia S.r.l. con socio unico, in persona del proprio Procuratore Dott. Giuliano Caldo (C.F. CLDGLN69H26H501U), avente sede legale in Via Larga 15, 20122 Milano (MI), P.IVA 05000350651, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, n. 05000350651, (di seguito "EasyPark" o il "Fornitore" e congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- (i) il Cliente è gestore in concessione del servizio di sosta a tempo e a pagamento (sulle strisce blu) nel comune di **Casalecchio di Reno** (il "Comune");
- (ii) Sulle aree di sosta a tempo e a pagamento gestite da **Adopera S.r.l.**, è attualmente in vigore un sistema di sosta rispetto al quale è utilizzato, quale strumento di pagamento, il ticket emesso da un parcometro, e/o altri sistemi di pagamento anche mobile;
- (iii) la presente Convenzione non costituisce, in alcun modo, una concessione, anche parziale, delle aree di parcheggio.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e gli allegati alla Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, con forza e valore di accordo vincolante tra le Parti.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Ove non diversamente precisato nella Convenzione, tutti i termini e le espressioni che iniziano con lettera maiuscola assumono il significato qui di seguito attribuito:

- 2.1 **Area di Parcheggio:** singole aree di parcheggio site nel Comune, che sono gestite in regime di concessione dal Cliente, siano esse zone di sosta a pagamento (strisce blu) o aree di parcheggio off-street con o senza presenza di barriere o sbarre.

1

- 2.2 **Codice della Strada:** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato in GURI del 18 maggio 1992, n. 114, S.O. e s. m. i.
- 2.3 **Comune:** ente pubblico locale ove sono situate le Aree di Parcheggio.
- 2.4 **Convenzione:** il presente contratto di convenzione per la gestione del servizio di pagamento, non in via esclusiva, delle Tariffe stabilite dal Comune per la sosta a tempo e a pagamento nelle Aree di Parcheggio.
- 2.5 **Commissione:** contributo pagato dall'Utente a EasyPark per l'utilizzo del servizio.
- 2.6 **EPIC:** sistema utilizzato da EasyPark per calcolare l'esatto ammontare della Tariffa da addebitare a ciascun Utente a fronte dell'effettiva durata della sosta della propria autovettura sulle strisce blu situate nelle Aree di Parcheggio.
- 2.7 **M-pay:** sistema sviluppato da EasyPark che consente all'Utente di pagare la Tariffa comunale per la sosta sulle strisce blu, utilizzando il proprio telefono cellulare.
- 2.8 **Personale:** personale dipendente del Cliente, anche ausiliari della sosta, addetto al controllo del regolare pagamento delle Tariffe.
- 2.9 **Rendiconto Mensile:** rapporto redatto da EasyPark su base mensile di tutte le transazioni di addebito e delle statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente a quello dell'invio al Cliente.
- 2.10 **Sistema:** sistema costituito congiuntamente da M-pay ed EPIC, come meglio definito all'articolo 4 della Convenzione e all'Allegato A.
- 2.11 **Servizio:** servizio di pagamento della sosta a tempo e a pagamento effettuata nelle Aree di Parcheggio, fornito da EasyPark agli Utenti attraverso il Sistema.
- 2.12 **Tariffa:** tariffa predefinita dal Comune che l'Utente è tenuto a pagare per la sosta a tempo e a pagamento nelle Aree di Parcheggio.
- 2.13 **Corrispettivo:** importo versato dal Fornitore al Cliente e ricevuto dagli Utenti a titolo di Tariffa per la sosta a tempo e a pagamento nelle Aree di Parcheggio.
- 2.14 **Utente:** qualsiasi automobilista che soste con la propria autovettura nelle Aree di Parcheggio e intenda avvalersi del servizio fornito da EasyPark.
- 2.15 **Smart HUB:** soluzione Cloud che raccoglie tutti gli input digitali dalle operazioni di sosta provenienti da varie fonti informative, al fine di semplificarne il controllo ed ottimizzarne il monitoraggio.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

- 3.1 La presente Convenzione ha ad oggetto la gestione del Servizio di pagamento tramite il Sistema nelle Aree di parcheggio gestite dal Cliente
- 3.2 Per la fornitura del Servizio, il Cliente consente e richiede ad EasyPark di comunicare i dati in tempo reale per l'inserimento nell'HUB messo a disposizione da EasyPark.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

2



- 4.1 Durante l'esecuzione della Convenzione, ciascuna Parte godeterà una propria organizzazione aziendale ed assumerà su di sé il relativo rischio imprenditoriale. La Convenzione non determina la creazione di alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, associazione, joint venture o società tra EasyPark ed il Cliente.
- 4.2 Nessuna Parte avrà potere di rappresentanza dell'altra e nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o altri atti similari di ciascuna Parte sarà vincolante per l'altra nei confronti di terzi.
- 4.3 Resta altresì inteso che EasyPark implementerà il Sistema e fornirà il Servizio in regime di non esclusività. Il Fornitore sarà pertanto libero di erogare, senza restrizione alcuna, il Servizio ad altri soggetti terzi che operino nel medesimo mercato del Cliente. Analogamente, il Cliente potrà concludere con altri operatori del mercato, concorrenti di EasyPark, contratti di fornitura che abbiano ad oggetto la medesima tipologia di Servizio erogato dal Fornitore. I dati di sosta, generati da tali servizi erogati da altri fornitori, dovranno confluire in tempo reale nello Smart HUB di cui all'art. 3.2, al fine di consentire al Cliente il monitoraggio ed il controllo delle soste tramite un'unica interfaccia.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI EASYPARK

Con la Convenzione, EasyPark si impegna a:

- 5.1 sostenere le spese per le attività di informazione e marketing del Servizio nel Comune, ivi inclusa la realizzazione della cartellonistica informativa (ossia l'installazione di insegne, cartelli e adesivi a marchio EasyPark, anche sui parcometri), pubblicità sul web, social media e tutti i canali che reputerà idonei allo scopo;
- 5.2 assicurare che, nelle Aree di Parcheggio in cui il Sistema sarà erogato, la Tariffa richiesta all'Utente sia calcolata sulla base delle tariffe applicate dal Comune;
- 5.3 comunicare tempestivamente al Cliente ogni malfunzionamento e/o difetto del Sistema e/o del Servizio;
- 5.4 mettere a disposizione del Cliente il necessario materiale informativo (quale dépliant, brochure ed illustrazioni) relativo al Sistema e al Servizio, in modo da consentire al Cliente di adempiere le obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5;
- 5.5 registrare tutte le transazioni di addebito della Tariffa nei confronti degli Utenti e ad adattare le Tariffe, se modificate e/o differenziate per zona comunale;
- 5.6 fornire al Cliente un rapporto su base mensile di tutte le transazioni di addebito e delle statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente (il "Rendiconto Mensile"); EasyPark consentirà al Cliente di accedere tramite internet a dette statistiche sui parcheggi e alla Rendicontazione delle transazioni di addebito;
- 5.7 assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e a comunicare al Cliente il

3

- conto corrente dedicato che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti di cui all'articolo 7;
- 5.8 Emettere in nome proprio ricevuta fiscale, o fattura, nei confronti dell'Utente che ne faccia richiesta in relazione sia alla Commissione percepita che in relazione alla tariffa di sosta pagata;
- 5.9 mettere gratuitamente a disposizione del Cliente un applicativo software per il controllo in tempo reale sullo stato della sosta degli Utenti;
- 5.10 comunicare al Cliente qualsiasi modifica hardware, e/o delle infrastrutture software, che possa produrre effetti sulla regolare utilizzazione del Sistema e del Servizio; dette modifiche saranno comunicate al Cliente con un adeguato preavviso;
- 5.11 tenere, ai fini della preparazione del Personale del Cliente, corsi di formazione della durata di 2 ore l'anno.
- 5.12 Mettere a disposizione del Cliente il servizio cloud Smart HUB che consente di integrare in un'unica piattaforma tutti gli eventi di sosta del territorio
- 5.13 Consentire a tutti gli operatori indicati dal Cliente di integrare, a loro spese, i loro servizi all'interno dello Smart HUB, fornendo le specifiche tecniche necessarie

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

Con la Convenzione il Cliente si impegna a:

- 6.1 consentire al Fornitore l'affissione della cartellonistica informativa di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
- 6.2 consentire l'implementazione del Sistema al fine di permettere ad EasyPark l'erogazione del Servizio in tutte le Aree di Parcheggio gestite dal Cliente.
- 6.3 consentire ad EasyPark, durante l'esecuzione della Convenzione, di sviluppare e adottare nuovi congegni e/o servizi per la registrazione del termine iniziale e del termine finale del periodo di sosta, nonché di sostituirli ai precedenti in uso, senza alterare l' Oggetto della Convenzione
- 6.4 possedere e mantenere in essere tutte le autorizzazioni necessarie per conferire il Sistema e il Servizio al Fornitore, nonché per l'installazione e il posizionamento della cartellonistica promozionale ed informativa di cui al precedente articolo 5, paragrafo 1;
- 6.5 mettere a disposizione degli Utenti il materiale informativo e promozionale di cui all'articolo 5, paragrafo 4 fornito da EasyPark;
- 6.6 comunicare a EasyPark – con un preavviso non inferiore a 20 giorni – ogni modifica relativa alla consistenza delle Aree di Parcheggio e alla misura delle Tariffe applicabili.
- 6.7 salvo quanto previsto all'Allegato B, verificare tramite terminale collegato al database di EasyPark o allo Smart HUB che gli Utenti abbiano pagato la Tariffa mediante telefono cellulare prima di irrogare qualsiasi sanzione o applicare le penalità previste ai sensi dell'Allegato A;

4

- 6.8 gestire e risolvere eventuali contestazioni sollevate dagli Utenti sulla base dei dati risultanti dal Sistema;
- 6.9 utilizzare lo Smart HUB messo a disposizione da EasyPark per la raccolta e controllo dei dati di sosta provenienti da altre fonti informative (parcometri, altre APP, permessi, ecc...)

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI

- 7.1 EasyPark restituirà al Cliente quanto ricevuto dagli Utenti a titolo di Tariffa per la sosta a tempo e a pagamento sulle strisce blu nelle Aree di Parcheggio (il "Corrispettivo"), calcolata sulla base del tariffario del Comune indicati dal Cliente; il Servizio sarà erogato senza alcun costo per il Cliente e senza l'applicazione di alcuna Commissione sulle prestazioni effettuate per l'intera durata della Convenzione;
- 7.2 Il Corrispettivo sarà determinato sulla base del Rendiconto Mensile predisposto da EasyPark e versato a mezzo bonifico bancario al Cliente entro il giorno 15 del mese successivo ai consumi. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, esso decorrerà dal primo giorno feriale immediatamente successivo. Il Rendiconto Mensile sarà messo a disposizione del Cliente nella propria area riservata all'interno del portale "EasyPark";
- 7.3 Entro 30 giorni dal ricevimento del Rendiconto Mensile, il Cliente potrà sollevare contestazioni in merito al calcolo del Corrispettivo. Decorso detto termine, ogni eventuale contestazione circa il calcolo e la quantificazione del Corrispettivo contenuti nel Rendiconto Mensile non sarà più accettata. Ai fini di cui sopra, il Fornitore s'impegna a conservare tutta la documentazione necessaria per il calcolo del Corrispettivo. In caso di contestazioni da parte del Cliente, tale documentazione sarà ispezionabile da un consulente tecnico individuato di comune accordo dalle Parti. Il costo dell'ispezione sarà sostenuto dal Fornitore in caso siano riscontrati, a seguito dell'ispezione, errori o omissioni pari o superiori a euro 500;
- 7.4 Lo Smart HUB sarà erogato senza alcun costo per il Cliente e senza l'applicazione di alcuna Commissione sulle prestazioni effettuate per l'intera durata della Convenzione. Resta inteso che i costi di tale componente infrastrutturale saranno a carico di ogni ulteriore fornitore di dati che si dovesse integrare al sistema.

B ARTICOLO – DURATA DELLA CONVENZIONE

- 8.1 La Convenzione ha durata di anni cinque (5) a decorrere dalla sottoscrizione della stessa.
- 8.2 Ciascuna delle parti avrà altresì il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso scritto non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

5

ALLEGATO A

- A.1 Il Sistema utilizzato da EasyPark per la fornitura del Servizio è costituito da M-pay, una piattaforma innovativa interamente sviluppata da EasyPark, che consente agli Utenti, mediante il telefono cellulare, di pagare a consuntivo la Tariffa, calcolata cioè sull'effettiva durata della sosta dell'Utente sulle strisce blu nell'Area di Parcheggio.
- A.2 In particolare, EasyPark consente all'Utente di registrare, ai fini del calcolo della Tariffa commisurato alla durata effettiva della sosta, il termine iniziale e il termine finale della sosta attraverso due modalità:
- i. mediante telefonata diretta ad EasyPark;
 - ii. accedendo all'apposita applicazione "smartphone", installata sul telefono cellulare e messa a disposizione da EasyPark a titolo gratuito.
- A.3 Il termine iniziale e il termine finale della sosta dell'Utente nelle Aree di Parcheggio sono registrati nel sistema EPIC, il quale calcola la Tariffa che l'Utente è tenuto a pagare per l'effettiva durata della sosta della propria autovettura sulle strisce blu.
- A.4 La somma che l'Utente è tenuto a corrispondere per l'effettiva durata della sosta sulle strisce blu è calcolata sulla base delle Tariffe imposte dal Comune e comunicate dal Cliente, oltre al corrispettivo richiesto da EasyPark per il proprio servizio.
- A.5 L'Utente paga la Tariffa direttamente a EasyPark, sulla base dei termini e delle condizioni contrattuali stipulate esclusivamente tra EasyPark e l'Utente.
- A.6 Per poter effettuare il pagamento della Tariffa, l'Utente deve aprire un conto prepagato (il "conto EasyPark"), ricaricabile attraverso l'uso di carte di credito, PayPal, bonifico bancario o eventuali altri sistemi di pagamento disponibili. La Tariffa sarà addebitata all'Utente direttamente sul "conto EasyPark" e, all'esito del pagamento, EasyPark invierà all'Utente il relativo scontrino elettronico con cui si riassumono e rendicontano le caratteristiche della transazione.
- A.7 Se l'Utente non esegue il pagamento della Tariffa, o non è identificabile come Cliente pagante tramite "app", l'Utente sarà passibile di contravvenzione così come da previsione del Codice della Strada;
- A.8 A completamento dell'infrastruttura tecnologica, EasyPark fornisce una soluzione Cloud denominata SmartHUB, che raccoglie tutti gli input digitali dalle operazioni di sosta giornaliera, sia quelle generate da EPIC che quelle provenienti da altri sistemi collegati (parcometri, altre App, permessi, ecc...). Lo SmartHUB consente di analizzare tutte le transazioni per creare una singola fonte informativa, per semplificare il controllo e per consentire lo svolgimento delle successive fasi di analisi e monitoraggio.

7

ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI RISERVATE

- 9.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni oggetto della presente Convenzione come previsto dall'Allegato C.

ARTICOLO 10 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 10.1 EasyPark è titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e/o comunque connessi al Sistema e/o al Servizio.
- 10.2 Limitatamente alla durata della Convenzione, il Cliente potrà utilizzare il marchio EasyPark e qualsiasi altro segno distintivo associato al Sistema e/o al Servizio, al solo ed esclusivo fine di promuovere verso l'utenza il Sistema e il Servizio di EasyPark.
- 10.3 EasyPark potrà utilizzare marchi o segni distintivi del Cliente ai soli fini della promozione del Servizio.

ARTICOLO 11 – SOSTITUZIONE O MODIFICA DI ACCORDI PRECEDENTI

- 11.1 La Convenzione costituisce piena manifestazione di volontà delle Parti e, in quanto tale, annulla ogni altro ed eventuale accordo precedente, sia scritto che verbale, concluso tra le Parti ed avente il medesimo oggetto.
- 11.2 Qualora le Parti intendano apportare modifiche e/o integrazioni alla Convenzione, dette modifiche e/o integrazioni per essere valide ed efficaci dovranno risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

ARTICOLO 12 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

- 12.1 La Convenzione è regolata, disciplinata e interpretata secondo ed in conformità alla legge italiana.
- 12.2 Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Parma.
- 12.3 Per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si rinvia alle norme legislative vigenti e, in particolare, al codice civile.

IL CLIENTE

EASYPARK

6

ALLEGATO B

- B.1 Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi che seguono, EasyPark si impegna a manlevare e a tenere indenne il Cliente da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole che possa derivare al Cliente da un'eventuale contestazione tra EasyPark e l'Utente circa il Servizio, con particolare riferimento a disservizi e/o mancati pagamenti delle Tariffe. Nessuna conseguenza, anche di risarcimento danni, relativa ed originata dalla contestazione insorta tra EasyPark e l'Utente sarà imputata al Cliente.
- B.2 In caso di controversia tra l'Utente e il Cliente circa l'irrogazione di una contravvenzione ai danni dell'Utente, il Cliente provvederà a svolgere le debite verifiche sui tracciati elettronici e su quelli telefonici per accertare se il pagamento della Tariffa sia stato effettuato correttamente dall'Utente e, in caso di corretto pagamento, le ragioni che hanno causato l'irrogazione della contravvenzione.
- B.3 Qualora dalle verifiche di cui al paragrafo 2 del presente Allegato emerga che la Tariffa non sia stata correttamente pagata dall'Utente, il Fornitore resterà estraneo alla controversia e non avrà alcuna responsabilità e/o obbligo al riguardo.
- B.4 Qualora dalle verifiche di cui al paragrafo 2 del presente Allegato emerga la regolarità del pagamento della Tariffa da parte dell'Utente, sarà onere dell'Utente attivarsi per procedere ai dovuti controlli. Laddove il Cliente e l'Utente non raggiungano un accordo, sarà onere di ambo le parti adire la giustizia.

8



ALLEGATO C

- C.1 Le Parti si impegnano a non divulgare, pubblicare o comunicare a terzi, in tutto o in parte, le informazioni, in particolare quelle commercialmente sensibili, nonché i dati e i documenti di cui entreranno in possesso reciprocamente o che saranno comunicate da una Parte all'altra durante e ai fini dello svolgimento della Convenzione. Le Parti si impegnano altresì a non usare e/o sfruttare, in tutto o in parte, le informazioni, i dati e i documenti di cui sono entrate in possesso o di cui hanno conoscenza.
- C.2 Ciascuna Parte si impegna ad adottare ogni cautela necessaria affinché le informazioni, i dati e i documenti rimangano riservati. Le informazioni, i dati e i documenti di cui al paragrafo 1 del presente Allegato saranno interamente coperte da riservatezza sia durante il periodo di esecuzione della Convenzione sia una volta che quest'ultima sia terminata, salvo per quanto riguarda dati, informazioni o documenti che le Parti dimostrino essere di pubblico dominio già al momento della sottoscrizione della Convenzione o che lo siano divenuti successivamente, per fatti alle stesse non imputabili. In caso di recesso, risoluzione o conclusione della Convenzione, ciascuna Parte si impegna a distruggere ogni documento o dato riservato di cui sia entrato in possesso o di cui abbia avuto disposizione per causa imputabile all'esecuzione della Convenzione.
- C.3 Le Parti si impegnano a garantire il rispetto di quanto disposto ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato da parte dei propri dipendenti, consulenti ed incaricati a vario titolo che, per qualsivoglia ragione, possano disporre o avere conoscenza detti dati, informazioni e i documenti.

9

ALLEGATO D

- D.1 Qualsiasi comunicazione da inviare a norma della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, purché sia indirizzata come segue:
- D.1.1 Comunicazione inviata al Cliente:
Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l.
Via dei Mille, 9
40033 - Casalecchio di Reno (BO)
Attenzione: Dott. Marco Castellani
PEC: adoperasrl@legalmail.it
- D.1.2 Comunicazione inviata a EasyPark:
EasyPark Italia S.r.l.
Via Larga n. 15, 20122 Milano (MI)
Attenzione: Dott. Giuliano Caldo
PEC: easyparkitalia@legalmail.it

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

10

